



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

COMUNE DI BASCIANO			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2020	V	02	
Prot.n.	4225	Del	16/09/2020



composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Basciano (TE)**,

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro



organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. n. 153 del 02 luglio 2008);

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle *"Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata"* nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015"*, successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016"*;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018"*;



vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2020;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 15 maggio 2019, n. 6 e successive modificazioni;

vista l'ordinanza del 7 settembre 2020, n. 35, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Dott. Giovanni GUIDA;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2015 e 2016 del Comune di **Basciano** - comune con 2.370 abitanti, acquisiti mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 24 febbraio 2017, protocollo n. 539 e in data 8 febbraio 2018, protocollo n. 355, nonché il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sui rendiconti 2017 e 2018, acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 25 aprile 2019, protocollo n. 1991 e in data 28 gennaio 2020, protocollo n. 734.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Basciano in data 5 maggio 2020, prot. n. 2857, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi ai questionari ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018.

Con nota protocollo n. 3355 del 22 luglio 2020, trasmessa in data 27 luglio 2020 ed acquisita con protocollo n. 3789, l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità

potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. spec. Comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Basciano**, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente presenta un equilibrio di parte corrente (dati estrapolati dal questionario per il rendiconto 2015 e dalla banca dati BDAP per gli esercizi 2016, 2017 e 2018) positivo per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 (rispettivamente euro 78, euro 128.594 ed euro 47.449) mentre registra un saldo negativo di euro 215.875 nel 2015, non compensato totalmente dall'equilibrio positivo di parte capitale (euro 135.875).

Il Comune non è mai ricorso all'anticipazione di tesoreria né all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 ed ha registrato nel quadriennio in esame un fondo di cassa positivo (euro 486.566 nel 2015, euro 241.515 nel 2016, euro 568.143 nel 2017 ed euro 260.101 nel 2018) quantificando la cassa vincolata solo nell'esercizio 2018 (euro 241.438).

Si ricorda che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate di cui si è già avuto il correlato incasso.

Si rileva, poi, che il Comune di Basciano ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 8 maggio 2015, in cui è emersa una parte disponibile di risultato di amministrazione pari ad euro 92.858.

Si osserva che l'Ente, chiude gli esercizi analizzati con una quota disponibile, ma al tempo stesso si evidenzia che negli esercizi 2015 e 2016 e in fase di riaccertamento straordinario non



sono stati effettuati accantonamenti (risultato di amministrazione esercizio 2015 pari ad euro 149.838 ed esercizio 2016 pari ad euro 390.096).

Tale criticità è stata, parzialmente, superata nell'esercizio 2017, dove risulta presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (pari ad euro 46.611), mentre nel 2018 sono presenti altri accantonamenti generici per euro 50.000 oltre al fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 108.063.

La parte disponibile negli esercizi 2017 e 2018 è pari rispettivamente ad euro 295.340 e ad euro 17.276.

Alla luce del quadro sopra riportato, si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, nonché di valutare se sussistano situazioni tali da rendere necessari accantonamenti per eventuali passività potenziali o per contenziosi in itinere, al fine di evitare che la presenza di oneri futuri, non previsti, possano alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

3. Per quanto concerne il fondo crediti di dubbia esigibilità, come già sopra evidenziato, si riscontra l'accantonamento nel risultato di amministrazione esclusivamente a partire dall'esercizio 2017.

In base alla comunicazione inviata dall'Ente, si riscontra che per l'accantonamento al fondo, nell'esercizio 2017, sono state considerate le seguenti voci: proventi illuminazione delle sepolture, proventi da locazione laboratori artigianali di proprietà comunale (voce che costituisce il 95,99% del totale del fondo) e ricavi da affrancazione di censi, canoni, livelli.

Per quanto concerne il 2018, le voci prese in considerazione per il calcolo sono: diritti sulle pubbliche affissioni, diritti di segreteria, proventi illuminazione delle sepolture, proventi contravvenzionali, ricavi da affrancazione di censi, canoni, livelli, TARI e proventi da locazione laboratori artigianali di proprietà comunale. Circa il 96% del totale del fondo è costituito, quasi equamente dalle due voci di entrata menzionate.

Tenuto conto del grado di riscossione a competenza del titolo 1 (74,83%) e del titolo 3 (75,43%) nell'esercizio 2018 e della presenza, nei due suddetti titoli, del 64,54% dei residui totali, si invita l'Ente ad aumentare la capacità di riscossione, utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge.

Per quanto concerne il grado di riscossione a residuo, sempre al 31 dicembre 2018, il titolo 1 registra un valore pari al 56,98% mentre il titolo 3 si attesta su livelli ancora più bassi (23,42%). Considerato che, nei due suddetti titoli, i residui relativi agli esercizi antecedenti all'esercizio



di riferimento costituiscono il 56,15%, si invita l'Ente al monitoraggio dei termini prescrizionali previsti per le singole voci nonché all'inserimento di tali somme residue nel calcolo del FCDE.

4. Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione delle deliberazioni del Consiglio comunale n. 50 del 19 dicembre 2018 e n. 37 del 23 dicembre 2019 relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, rispettivamente al 31 dicembre 2017 ed al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.


Le partecipazioni dirette detenute dall'Ente sono:

- Montagne Teramane e Ambiente Spa con una quota di partecipazione del 2,11%;
- Ruzzo Reti Spa con una quota di partecipazione del 2,27%;
- Innovazione Spa in liquidazione con una quota del 1,00%
- Asmel Consortile soc. cons. a r.l. con una quota del 0,084%

A queste si aggiunge una partecipazione indiretta nell'Ato Teramano n. 5 con una quota del 2,00%.

In merito alla partecipazione in Asmel Consortile soc. cons. a r.l. si evidenzia che la stessa è stata acquisita nell'esercizio 2018 (deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 22 novembre 2018 e successiva rettifica ed integrazione n. 47 del 4 dicembre 2018). L'acquisizione della quota, con un esborso di euro 355, è stata effettuata per l'adesione alla Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto non si è potuto *"procedere in modo alternativo poiché da una verifica delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori attivi nel territorio di riferimento è emerso che il soggetto aggregatore istituito presso la Regione Abruzzo opera solo per gare aggregate e per l'acquisizione di beni e servizi di cui alle categorie merceologiche obbligatorie per legge e, per quanto attiene alle centrali uniche di committenza costituite spontaneamente con convenzioni tra amministrazioni comunali, le stesse necessitano di contributi in termini di risorse umane e strumentali e finanziarie al momento non disponibili"* (cfr. deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 22 novembre 2018).

Nell'analisi dei questionari del quadriennio è emerso, in merito alla verifica dei debiti e crediti reciproci, di cui all'articolo 11 comma 6 lettera j del d.lgs. 118 del 2011, che per gli esercizi 2015 e 2016, l'Organo di revisione ha fornito come giustificativo al mancato adempimento la nota *"non ci sono partecipate"*.



Negli esercizi 2017 e 2018, invece l'Organo di revisione ha evidenziato il mancato rispetto della norma di legge. L'Ente ha comunicato che *"nel rendiconto esercizio 2019 il Responsabile del Servizio Finanziario con note prott n. 228, 229, 230, 231, 232 ha provveduto a richiedere alle società ed enti partecipate la verifica dei debiti e crediti reciproci ai sensi del D.Lgs. 118/2011 art 11 comma 6 lettera j). A riguardo in data 4 luglio 2020 sono stati riconciliati i rapporti debitori e creditori con le partecipate per l'esercizio 2019, allegandola alla RELAZIONE DELLA GESTIONE 2019"*.

Al riguardo il Collegio non può non rilevare un'erronea compilazione dei questionari 2015 e 2016 da parte dell'Organo di revisione *pro tempore* in carica. Come noto, il Comune, per il tramite dell'Organo di revisione, deve fornire alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, le Relazioni-Questionari sui Bilanci di previsione e sui Rendiconti (oltre alle eventuali informazioni successivamente richieste) nei termini prescritti, onde consentire alla stessa l'efficace esercizio delle funzioni di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Nel caso di mancato o erroneo adempimento da parte dell'Organo di revisione agli obblighi inerenti alla propria funzione, si ricorda che l'Ente può tempestivamente far ricorso alla procedura prevista dall'art. 235, comma 2, Tuel, valutando anche l'opportunità di inviare apposita segnalazione all'Ordine professionale di appartenenza del revisore in carica e al Prefetto territorialmente competente.

5. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi al quadriennio analizzato, è emersa, inoltre, la seguente criticità:

- Art. 7 bis commi 4 e 5 del DL 35 del 2013: Nel questionario al rendiconto 2018, l'Organo di revisione ha *"invitato l'Ente al rispetto delle procedure di cui ai commi 4 e 5 art. 7 bis del DL 35/2013"*, l'Ente ha comunicato, in merito, che *"attraverso la piattaforma PCC - MEI l'Ente provvede a comunicare entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali"*.

6. L'indice di tempestività dei pagamenti ha registrato i seguenti valori:

- anno 2015: 43 giorni
- anno 2016: 25 giorni;
- anno 2017: 24 giorni;
- anno 2018: 15 giorni;

Al riguardo l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2018, ha comunicato che *"l'Ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"*.

Si invita l'Ente a mantenere le misure che hanno garantito il rispetto della normativa vigente.



7. Si rileva, poi, che il Comune di Basciano ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2017 e 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011 mentre con la suddetta nota è stato comunicato l'importo delle spese sostenute negli esercizi 2015 e 2016. Nel quadriennio in esame l'Ente non ha effettuato spese in merito.

Il Comune, con la suddetta nota, ha dichiarato, inoltre, di non aver adottato un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Al riguardo questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza. Tali spese non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa - contabile rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.


la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e irregolarità sopra evidenziate e per l'effetto

DISPONE

- che l'Ente ponga in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo pluriennale vincolato e degli altri fondi, in particolar modo del fondo indennità di fine mandato del sindaco, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;



- che l'Ente valuti possibili azioni per aumentare la capacità di riscossione delle entrate tributarie ed extra tributarie e garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che l'Organo di revisione vigili sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Copia della presente deliberazione sarà comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Basciano (TE).

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 settembre 2020.


Il relatore

Giovanni GUIDA



Il Presidente

Stefano SIRAGUSA



Depositata in Segreteria il 14 SET. 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Lorella GIAMMARIA

